



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
DEL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO,
DEL COLLEZIONISMO
E DELLE COSE USATE**

approvato con atto di C.C. n. 50 del 16.09.2015
modificato con atto di C.C. n. 6 del 09.03.2016
modificato con atto di C.C. n. 3 del 27.03.2024

in vigore dal 27 marzo 2024

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO
DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO
E DELLE COSE USATE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.2024)

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del “Mercatino dell’Antiquariato, del Collezionismo e delle Cose Usate”, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2
Tipologia del Mercatino

Il Mercatino ha come oggetto la vendita di cose vecchie, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe d’epoca, oggetti da collezione oggetti di antiquariato.

Art. 3
Ubicazione del Mercatino

Il Mercatino si svolgerà in località Zona Insediamenti Produttivi – ZIP2/PSN, nel tratto stradale complanare di Viale del Lavoro e lungo Viale Finlandia, Viale Svezia, Viale Austria, Viale Danimarca, Viale Francia e Viale Germania.

Il Mercatino è costituito da n. 300 posteggi di cui n. 150 riservati agli Operatori Professionali ai sensi dell’art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 e n. 150 destinati agli Operatori Non Professionali (Hobbisti) di cui all’art. 9, commi 2, 3 e 4, della L.R. 06.04.2001, n. 10.

La superficie destinata agli Operatori Professionali è di totali mq 2550, mentre quella destinata agli Operatori Non Professionali è di totali mq 1410, come indicato nella planimetria (**Allegato “A”** al presente regolamento) che definisce gli spazi espositivi destinati agli Operatori Professionali e quelli destinati agli Operatori Non Professionali (Hobbisti) opportunamente distinti e separati nella dislocazione.

I singoli posteggi riservati agli Operatori Professionali hanno le seguenti dimensioni:

- a) 93 posteggi (metri 4,00 x 5,00) – totale mq. 20 posti lungo Viale Svezia, Viale Austria e parte in Viale Danimarca;
- b) 53 posteggi (metri 5,00 x 2,00) – totale mq. 10 posti lungo Viale Francia, Viale Germania e parte in Viale Danimarca;
- c) 4 posteggi (metri 8,00 x 5,00) – totale mq. 40 posti lungo Viale Austria.

I singoli posteggi riservati agli Hobbisti hanno le seguenti dimensioni:

- a) n. 130 posteggi mq 9 (3,00 x 3,00) posti lungo la complanare di Viale del Lavoro e in Viale Finlandia;
- b) n. 20 posteggi mq 12 (4,00 x 3,00) posti lungo Viale Finlandia.

Art. 4
Giorni e orari

Il Mercatino si svolgerà ogni **terza domenica del mese**.

L'orario di apertura al pubblico è **dalle ore 8.00 alle ore 19.00**, con obbligo di permanenza fino alle ore 16.00 e divieto di riassegnazione dei posteggi abbandonati. Solo in casi particolari l'abbandono anticipato potrà essere autorizzato dal personale addetto alla vigilanza.

Gli Operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 7.00 e liberarla dalle strutture entro le ore 20.00.

L'occupazione dei posteggi dovrà avvenire con almeno mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di inizio del mercato (entro le ore 7.30).

Art. 5 Gestione del Mercatino

La gestione del Mercatino può essere affidata a soggetti privati o ad associazioni di categoria con le forme previste per legge, nel rispetto del presente regolamento, di quanto indicato nella DGRV n. 2956 del 09.09.2001 e dal D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 e secondo quanto stabilito in apposita convenzione con il Comune.

Art. 6 Requisiti di partecipazione

Al Mercatino dell'antiquariato possono partecipare Operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

- a) Operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della L.R. 06.04.2001, n. 10 che esercitano l'attività in modo professionale;
- b) Hobbisti, ossia Operatori Non Professionali che vendono beni rientranti nella propria sfera personale o collezionati in modo del tutto sporadico ed occasionale e per non più di sei volte nel corso di un anno solare, in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 06.04.2001, n. 10. Può essere considerato operatore non professionale, al fine della partecipazione al Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, anche chi esercita professionalmente un'attività commerciale concernente prodotti diversi da quelli elencati all'art. 2.

Gli Operatori attuali del Mercatino sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al presente regolamento, alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributi, fiscali e di pubblica sicurezza.

Art. 7 Specializzazione merceologica

Gli Operatori Professionali presenti sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al precedente art. 2 e più precisamente:

- **Oggetti di Antiquariato** (si intendono oggetti di antiquariato i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di 100 anni di età);
- **Cose antiche o usate non di valore esiguo** (TULPS art. 128 e artt. 242 e 247 Regolamento TULPS) quali ad esempio: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura;
- **Cose usate in genere** compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.;
- **Oggetti da collezione** quali: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- **Libri, riviste, fumetti, stampe, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie;**

Gli **Hobbisti** potranno porre in vendita i seguenti **beni rientranti nella loro sfera personale**: cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, fumetti, stampe, oggetti da collezione. Il valore degli oggetti posti in vendita non dovrà superare i 258,23 Euro ciascuno.

Gli **Hobbisti**, ai sensi dell'art. 9, comma 10, della L.R. n. 10/2001, non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 114/1998.

È comunque vietata per entrambi la vendita e l'esposizione di strumenti da punta o da taglio, armi ed esplosivi.

Tutti gli Operatori devono esporre il prezzo di vendita nei prodotti offerti al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo

Art. 8

Assegnazione posteggi agli Operatori Professionali

L'assegnazione dei posteggi agli Operatori Professionali avviene in conformità a quanto previsto dalla L.R. 06.04.2001, n. 10 e dalla D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001, dalla D.G.R. n. 986 del 18.06.2013, dalla D.G.R. 1017 del 29.06.2016, dalla D.G.R. n. 1552 del 10.10.2016, dall'art. 11 della Legge 30.12.2023, n. 214 e dalle D.G.R. che saranno emanate in materia, secondo le modalità e i tempi indicati in apposito Bando di concorso pubblico, sia in caso di nuova istituzione che in caso di assegnazione di posteggi liberi e disponibili in mercati già istituiti.

Agli Operatori Professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale su aree pubbliche (in via esemplificativa: autorizzazione, criteri di priorità, assenze, revoca, subingresso, partecipazione dei c.d. precari ecc.).

Art. 9

Assegnazione posteggi agli Hobbisti

Gli Hobbisti che intendono partecipare al Mercatino faranno istanza almeno quindici giorni prima della domenica di mercato. La ripetuta partecipazione al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo non produce in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità.

È possibile presentare un'unica richiesta per l'intero anno con un massimo di sei volte che devono essere chiaramente individuate.

L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.

In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel Mercatino avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello precedente ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun Mercatino. In subordine si procederà mediante sorteggio.

La graduatoria, se necessario, sarà aggiornata prima di ogni domenica di mercato.

Art. 10

Concessione temporanea dei posteggi agli Operatori Professionali e agli Hobbisti

I posteggi riservati agli operatori professionali che risultassero liberi alle ore 8.30 nel giorno di mercato, saranno assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato stesso, secondo la rispettiva graduatoria precari.

Per quanto non previsto si richiamano le modalità indicate all'art. 6 della Parte III della D.G.R. n. 2113/2005 e s.m.i.

I posteggi riservati agli Hobbisti che risultassero liberi alle ore 8.30 nel giorno di mercato, saranno riassegnati temporaneamente agli Hobbisti, in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9,

comma 4, lett. a) della L.R. 06.04.2001, n. 10, secondo l'ordine di precedenza dato dalla graduatoria di priorità (per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione).

Successivamente l'assegnazione avverrà per sorteggio e comunque nel rispetto del numero massimo di posteggi previsti.

Per quanto non previsto si richiamano le modalità indicate nella D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001.

È vietata l'occupazione dei posteggi riservati agli Operatori Professionali da parte degli Hobbisti e viceversa.

Art. 11

Disposizioni generali per gli Operatori Non Professionali

Gli Operatori Non Professionali non potranno essere sostituiti da altre persone, salvo brevi assenze per esigenze personali; potranno vendere beni di valore non superiore, ciascuno, ad € 258,23.

È obbligatoria l'esposizione del Tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 06.04.2001, n. 10.

È altresì obbligatoria l'esposizione del prezzo di vendita dei prodotti offerti e la disponibilità per tutta la durata del mercato, dell'elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti che si intendono porre in vendita, debitamente timbrato dal Comune.

Art. 12

Norme comuni

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce posta in vendita.

La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie.

Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.

È fatto obbligo all'espositore di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti dallo stesso prodotti.

Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'espositore.

Il titolare del posteggio, sia operatore professionale che hobbista, non può dare in uso né dividere il posteggio stesso con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. È vietato inoltre lo scambio del posto fra assegnatari.

Ad ogni operatore non professionale non può essere assegnato più di un posteggio.

È vietato, da parte degli Operatori, assumere comportamenti che arrechino turbativa al regolare svolgersi del Mercatino.

È vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area prevista per l'effettuazione del mercato.

Gli Operatori Professionali e gli Hobbisti sono soggetti al pagamento del Canone Unico nella misura stabilita dalle vigenti norme e alle altre tasse e tributi dovuti per legge.

Art. 13

Gestione del Mercatino – Controlli

Compete a questo Ente l'esercizio del potere amministrativo e l'attività di vigilanza e controllo, con particolare riferimento al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui agli artt. 9 e 3 della L.R. n. 10/2001 e alla timbratura sia dei Tesserini degli Hobbisti partecipanti e contestualmente anche dell'elenco della merce posta in vendita.

Il Comando di Polizia Locale provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti ai mercati dell'antiquariato e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

Il Comando di Polizia Locale – prima del controllo previsto per gli Operatori Professionali – è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul Tesserino di ogni operatore non

professionale, apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune, i timbri vanno apposti anche nell'elenco dei beni.

Art. 14

Sanzioni

La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio e pubblica sicurezza, tributaria e fiscale.

Salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 (Euro venticinque/00) ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l'immediato allontanamento dal Mercatino.

Per gli Operatori Non Professionali la violazione alle norme previste dall'art. 9 della L.R. n. 10/2001 è punita con la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 1.032,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce (art. 9, comma 6, L.R. 10/2001).

Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 15

Norma finale

Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alla L.R. 06.04.2001, n. 10, alle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001, nonché per l'assegnazione delle concessioni di posteggio le D.G.R.V. n. 986 del 18.06.2013 e n. 1017 del 29.06.2016, come integrate dalla D.G.R.V. n. 1552 del 10.10.2016 e dall'art. 11 della Legge 30.12.2023, n. 214 e dalle D.G.R. che saranno emanate in materia.

* * *

ALLEGATI:

A) Planimetria dell'area del Mercatino

REGOLAMENTO
DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO
E DELLE COSE USATE

INDICE

Art. 1 Oggetto	1
Art. 2 Tipologia del Mercatino	1
Art. 3 Ubicazione del Mercatino	1
Art. 4 Giorni e orari	1
Art. 5 Gestione del Mercatino	2
Art. 6 Requisiti di partecipazione	2
Art. 7 Specializzazione merceologica.....	2
Art. 8 Assegnazione posteggi agli Operatori Professionali	3
Art. 9 Assegnazione posteggi agli Hobbisti.....	3
Art. 10 Concessione temporanea dei posteggi agli Operatori Professionali e agli Hobbisti	3
Art. 11 Disposizioni generali per gli Operatori Non Professionali.....	4
Art. 12 Norme comuni.....	4
Art. 13 Gestione del Mercatino – Controlli	4
Art. 14 Sanzioni.....	5
Art. 15 Norma finale.....	5

A) Planimetria